

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

di Vasto al pagamento delle spese di lite in favore del Consorzio di Bonifica Sud pari ad € 3.934,40, oltre accessori di legge;

DATO ATTO CHE

- il Comune di Vasto ha promosso Ricorso, innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II° grado dell'Abruzzo sezione staccata di Pescara, avverso la sentenza n. 241/2023, non notificata, depositata il 30.10.2023;
- Il suddetto Ricorso in Appello è stato notificato a questo Consorzio (appellato) in data 29.04.2024 ed assunto in pari data al prot. cons. n. 1328;
- il Comune di Vasto (appellante) ha proceduto al deposito del suddetto ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado dell'Abruzzo sezione staccata di Pescara e tale procedimento è stato iscritto al n. R.G. 357/2024 ed assegnata alla Sezione VII^a della Corte;

VISTA la relazione rimessa dal Capo Settore Amministrativo dell'Ente – Dott.ssa Anna Maria Marchetti - in data 17/05/2024, in atti d'ufficio;

RITENUTO necessario nonché opportuno e doveroso procedersi alla costituzione in giudizio innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II° grado dell'Abruzzo Sezione staccata di Pescara, per opporsi al citato Ricorso per ivi sentire accogliere le eccezioni difensive di questo Ente;

RICHIAMATO l'art. 56, comma 1, lett. h) Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che con nota consortile del 08.05.2024, prot. n. 1469 del 09.05.2024, è stato richiesto il preventivo di spesa per l'affidamento dell'incarico di difesa in giudizio all'Avv. Maria Giovanna Pasquale di San Salvo (CH), professionista già incaricata da questo Ente nel procedimento di I° grado;

VISTO il preventivo rimesso a questo Ente in data 10.05.2024, assunto in pari data al prot. cons. n. 1487, dall'Avv. Maria Giovanna Pasquale, dell'importo pari ad € 3.601,76 al lordo delle spese generali 15 e Cassa Avvocati 4%, redatto ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, secondo i minimi tariffari;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 19/03/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2024;

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante "Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11(Normativa in materia di bonifica)";

VISTO il vigente Statuto Consortile, approvato con Deliberazione Commissariale n. 196 del 26/11/2020;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, amministrativa da parte del Direttore Generale dell'Ente, Ing. Tommaso Valerio;

Con voti espressi in forma palese ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Consortile: favorevoli n. 3;

CONSTATATO CHE la votazione ha riportato esito favorevole con la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Consortile;

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa:

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riassunte;
2. di ritenere necessario nonché opportuno e doveroso procedersi alla costituzione in giudizio per opporsi al Ricorso in appello promosso dal Comune di Vasto (C.F.: 83000690699 – P.IVA 00120410691), avverso la sentenza di primo grado n. 241/2023 deposita il 30.10.2023 su R.G. n. 89/2023 per impugnazione ingiunzione di pagamento n. 6790005390 (contributi di bonifica anni 2018, 2019, 2020) del valore di € 60.665,24;
3. di affidare all'Avv. Maria Giovanna Pasquale, con Studio Legale in San Salvo (CH) – Viale Germania snc - l'incarico professionale per la difesa in giudizio del Consorzio convenuto nel Ricorso, notificato a


DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

questo Ente in data 29.04.2024, assunto al prot. cons. n. 1328 in pari data, innanzi alla Corte di Giustizia di II° grado dell'Abruzzo Sezione staccata di Pescara – VII^a sezione (R.G. n. 357/2024) per far rigettare come inammissibile e/o infondata la domanda proposta da parte appellante e confermare integralmente la sentenza n. 241/2023 emessa dalla Corte di giustizia Tributaria di I° grado di Chieti, sub R.G. n. 89/2023;

4. di dare atto che l'incarico in questione comporta una spesa per onorari di € 3.601,76 al lordo delle spese generali 15 e Cassa Avvocati 4%, redatto ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, secondo i minimi tariffari;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Capo Settore Amministrativo competente per gli adempimenti del caso;
6. di demandare al Direttore dell'Ente l'assunzione dei provvedimenti gestionali conseguenti all'adozione del presente atto deliberativo;

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

Letto, Confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Nicolino Torricella)



IL SEGRETARIO
(Ing. Tommaso Valerio)



Attestazione parere ai sensi dell'art. 58 dello Statuto Consortile

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Tommaso Valerio)



Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Tommaso Valerio)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ed affissa all'albo consortile il giorno 23.05.2024 ai sensi dell'art. 50 dello Statuto Consortile, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26/11/2020.

Vasto, li _____



IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Anna Maria Marchetti)



DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

Seduta del 22/05/2024 N. 24

Oggetto: Comune di Vasto c/Consorzio di Bonifica Sud – Ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Abruzzo avverso la sentenza di primo grado n. 241/2023 deposita il 30.10.2023 su R.G. n. 89/2023 per impugnazione ingiunzione di pagamento n. 6790005390 (contributi di bonifica anni 2018, 2019, 2020) – Procedimento iscritto al n. R.G. 357/2024 – Affidamento incarico ad un legale per la costituzione in giudizio.

L'anno duemilaventiquattro (2024) il giorno ventidue (22) del mese di maggio (05), alle ore 16:20 nella sala riunioni del Consorzio di Bonifica Sud, Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, C.da Sant'Antonio Abate, 1, in Vasto (CH), si è riunito il Comitato Amministrativo del Consorzio di Bonifica Sud convocato nelle modalità e termini previsti nello Statuto consortile, con nota prot. n. 1533 del 16/05/2024.

Presiede il Presidente, Nicolino Torricella, a norma dell'art. 32, comma 2, lett. a), della L.R. 20 dicembre 2019, n. 45, e s.m.i.

Eseguito l'appello risultano presenti (P) e assenti (A):

Cognome e Nome		
TORRICELLA NICOLINO	Presidente	
CIFFOLILLI ALESSIO	Vicepresidente	
PISCICELLI ANTINORO	Componente	

Ai sensi dell'art. 57 lett. h) dello Statuto Consortile vigente partecipa alla riunione il Direttore Generale dell'Ente, Ing. Tommaso Valerio, con funzione anche di segretario verbalizzante della seduta.

Assiste alla riunione, ai sensi dell'art. 54, comma 5, dello Statuto Consortile, il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente nella persona della Dott.ssa Elvira Quarsiti.

Il Presidente della riunione constata che sono presenti tutti i Componenti del Comitato Amministrativo e, ai sensi dell'art. 45 del vigente Statuto Consortile, dichiara valida l'adunanza.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

PREMESSO CHE

- il Comune di Vasto (C.F.: 83000690699 – P.IVA 00120410691) ha promosso Ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti, con annessa istanza di sospensione ex art. 47 bis D. Lgs. 546/92 e trattazione in pubblica udienza ex art. art. 33 del D. Lgs. n. 546/1992, avverso l'ingiunzione di pagamento n. 6790005390 per contributi di bonifica anni 2018, 2019, 2020, dell'importo pari ad € 60.665,24;
- il suddetto Ricorso è stato iscritto al n. R.G. 89/2023;
- con Deliberazione commissariale n. 7 del 15.03.2023 questo Ente ha affidato l'incarico all'Avv. Maria Giovanna Pasquale con Studio Legale in San Salvo (CH), Viale Germania snc, per la costituzione in giudizio;

VISTA la sentenza n. 241/2023, depositata il 31.10.2023, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti, a scioglimento della riserva e definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal Comune di Vasto, avverso la suddetta ingiunzione, ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha condannato il Comune